

Milano, 23 luglio 2014

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

---

## **Qualifica del valutatore della sicurezza: doverose precisazioni**

---

### **Premessa**

Il Regolamento cosmetici 1223/2009 prevede la valutazione della sicurezza di ogni cosmetico come indicato all'Articolo 10, comma 1:

1. *Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.*

Questa valutazione dovrà essere compiuta da una persona in possesso di un adeguato titolo di studio come riportato all'Articolo 10, comma 2:

2. *La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.*

Cosmetica Italia con la Circolare 57/2013 del 16 luglio 2013 (1) aveva informato i propri associati dell'avvenuta pubblicazione, sul sito web del Ministero della Salute, di una serie di domande e risposte dal titolo "FAQ - Applicazione del Regolamento (UE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici" che intendevano rappresentare una risposta ufficiale ad alcuni quesiti interpretativi sull'applicazione del Regolamento 1223/2009 (2).

Nella prima risposta il Ministero della Salute precisava le qualifiche ritenute idonee a ricoprire l'incarico di valutatore della sicurezza:

*Premesso che risulta necessario il possesso di una laurea magistrale (o diploma di laurea per il vecchio ordinamento), si riportano a titolo indicativo le lauree il cui possesso consente di ricoprire l'incarico di valutatore:*

*Scienze chimiche (LM 54)*

*Chimica industriale (LM 71)*

*Farmacia e Chimica e Tecnologie farmaceutiche (LM 13)*

*Biologia (LM 6)*

*Si rimanda al portale del MIUR per verificare le " Equipollenze e equiparazioni tra titoli italiani" (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli>).*

*E' onere del valutatore della sicurezza fornire prova dell'equipollenza del titolo addotto.*

*Si ricorda comunque che i titoli di studio finora idonei per svolgere l'attività di valutatore della sicurezza ai sensi dell'art. 10 ter comma 1 lettera e) della Legge 713/86, quali i diplomi di laurea in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica o in chimica industriale, sono idonei anche ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento 1223/2009 per svolgere l'incarico di valutatore della sicurezza.*

*Eventuali altri titoli di studio che potrebbero essere riconducibili a quanto indicato nel Regolamento 1223/2009 saranno presi in considerazione a seguito di apposite istanze, fermo restando che la laurea triennale non è di per sé idonea, nemmeno se corredata di master.*

### **Approfondimento**

Si riscontra sul territorio italiano e nel resto dell'Unione Europea una crescente offerta formativa (privata, associativa o accademica) volta alle persone che intendono svolgere il ruolo di

valutatore della sicurezza, all'interno di un'azienda o come libera professione. Con la presente circolare intendiamo rispondere ad alcune comunicazioni di nostri associati confermando che, contrariamente a quanto affermato da taluni organizzatori di questo tipo di corsi, in base alla normativa vigente in Italia **il rilascio di diplomi o attestati di frequentazione ai corsi/seminari di cui sopra non consente, in assenza di laurea magistrale o diploma di laurea nelle discipline riconosciute, di soddisfare i requisiti legali per la figura del valutatore della sicurezza previsti dal nostro Ministero della Salute.**

Invitiamo, pertanto, le aziende associate a diffidare di certe affermazioni utilizzate nella promozione di taluni corsi e seminari nonché di verificare attentamente, compito incluso fra quelli della persona responsabile, la qualifica del valutatore della sicurezza incaricato di redigere la valutazione e la relazione sulla sicurezza.

#### **Note**

1. [Circolare 2013/57](#)
2. [http://www.salute.gov.it/portale/p5\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&id=163](http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=163)

#### **Contatti**

Francesca Bernacchi, tel. +39.02.28.17.73.1 (int. 32) [francesca.bernacchi@cosmeticaitalia.it](mailto:francesca.bernacchi@cosmeticaitalia.it)  
Stefano Dorato, mobile +39.3487275946, [vetira@rosenet.it](mailto:vetira@rosenet.it)  
Roberto Gorni, tel. +39.02.28.17.73.1 (int. 24), [roberto.gorni@cosmeticaitalia.it](mailto:roberto.gorni@cosmeticaitalia.it)  
Giancarlo Melato, tel. +39.02.28.17.73.1 (int. 24), [giancarlo.melato@cosmeticaitalia.it](mailto:giancarlo.melato@cosmeticaitalia.it)  
Luca Nava, tel. +39.02.28.17.73.1 (int. 33), [luca.nava@cosmeticaitalia.it](mailto:luca.nava@cosmeticaitalia.it)

Area Tecnico-Normativa  
Stefano Dorato